



## COMUNE DI CANDIDA PROVINCIA DI AVELLINO

### CAPACITA' ASSUNZIONALI E SPESE DI PERSONALE 2023/2024/2025

L'art. 6 del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dall'art. 4 del Decreto legislativo 75/2017, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di "dotazione organica" che, come indicato nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni" emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione si sostanzia ora in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa che, per gli Enti Locali, è rappresentato dal limite di spesa di personale media con riferimento al triennio 2011-2013 ex art. 1, commi 557 e successivi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto un nuovo vincolo per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; in particolare, l'art. 33, comma 2, di detto decreto prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

Il decreto interministeriale del 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 stabilisce che si considerano:

- a) **spesa del personale**: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) **entrate correnti**: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.



## COMUNE DI CANDIDA PROVINCIA DI AVELLINO

Le componenti da considerare per la determinazione della spesa del personale sono esplicitate nella legge n. 296/2006, ai sensi dell'art. 1, commi 557, chiaramente con le dovute modificazioni intervenute a seguito dell'emanazione del decreto attuativo interministeriale suddetto, con la sola eccezione dell'Irap adesso al netto;

In sintesi, con il D.L. n. 34/2019, è stato definito il nuovo "valore soglia", da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Le percentuali o valori soglia, sono state così definite nella tabella 1) del predetto Decreto 17 marzo 2020

Tabella1) – Valori soglia

a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,6%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,9%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,6%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,3%

L'art. 5 dello stesso stabilisce poi che si possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1.

Per il 2023 la tabella 2 del decreto prevede un aumento sino al valore soglia del 34% per i comuni da 1.000 a 1.999 abitanti.

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

### CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno ultimo rendiconto approvato 2022

Numero abitanti 1.103

Ente facente parte di unione di comuni No

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato Anno 2022

1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	195.046,59
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
Totale spesa	195.046,59

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	569.103,05	579.156,11	579.106,24





## COMUNE DI CANDIDA PROVINCIA DI AVELLINO

ANNO	TURN OVER RESIDUO	SPESA PERSONALE 2018	SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO	SPESA POTENZIALE	INCREMENTO TABELLA 2	INCREMENTO TABELLA 2 APPLICATO ALLA SPESA 2018	INCREMENTO DI SPESA PERSONALE POSSIBILE	INCREMENTO DI SPESA PROGRAMMATO	DIFFERENZA
2023	0	300.500,00	195.046,59	60.628,33	34,00%	402.670,00	60.628,33	14.636,20	45.992,10
2024	0	305.500,00			35,00%	405.675,00	60.628,33	29.272,40	31.355,93

Il piano del fabbisogno di personale , in merito al periodo 2023/2025 viene di seguito riportato e riassunto per categorie, profili, motivazione, forma di reclutamento e spesa:

### PIANO ASSUNZIONALE 2023/2025 BUDGET ASSUNZIONALE 2022 D.M. 17 MARZO 2020 Anno 2023

UNITÀ DI PERSONALE	CONTRATTO	MOTIVAZIONE	RECLUTAMENTO	SPESA a lordo oneri e al netto IRAP
n. 1 - Cat. D <i>Profilo</i> Funzionario edilizia e urbanistica	tempo parziale e indeterminato 18 ore	Necessità di garantire il funzionamento dei servizi di edilizia e urbanistica attualmente garantiti con incarico art. 110 TUEL	Concorso pubblico o scorrimento Graduatoria	15.927,93*
n.1 Cat .C Istruttore tecnico	tempo parziale e indeterminato 18 ore	Necessità di disporre di un istruttore per i servizi LL.LL. edilizia e urbanistica	Concorso pubblico o scorrimento Graduatoria	14.636,20

\*spesa da compensare, per un pari importo, con quella già sostenuta per l'incarico a tempo determinato ex art. 110 TUEL

### Anno 2024

UNITÀ DI PERSONALE	CONTRATTO	MOTIVAZIONE	RECLUTAMENTO	SPESA a lordo oneri e al netto IRAP
n.1 Cat C Istruttore culturale	tempo parziale e indeterminato 18 ore sett	Esigenza di garantire il regolare funzionamento dei servizi culturali dell'area amministrativa	Concorso pubblico o scorrimento Graduatoria	14.636,20
n1 Cat. C agente di P.L.	tempo parziale e indeterminato 18 ore	Necessità di garantire il funzionamento del servizio di polizia locale attualmente garantiti con rapporto a tempo determinato ex art. 1, comma 557 ,legge 311/04	Concorso pubblico o scorrimento Graduatoria	14.636,20

Per l'anno 2025 non sono previste assunzioni a tempo indeterminato.



## COMUNE DI CANDIDA PROVINCIA DI AVELLINO

A seguito della programmazione di cui innanzi la dotazione organica dell'Ente risulta essere la seguente:

Categoria/Profilo	Dipendenti di ruolo IN SERVIZIO	assunzioni		
		2023	2024	2025
D – FUNZIONARIO EDILIZIA E URBANISTICA	0	1	0	0
C- ISTRUTTORE AMM.VO-CONTABILE	2	0	0	0
C – ISTRUTTORE CULTURALE	0	0	1	0
C- ISTRUTTORE TECNICO	0	1		0
C- AGENTE DI P.M.	0	0	1	0
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

### TEMPO DETERMINATO:

L'Ente, ove ne ravvisi la necessità per esigenze straordinarie, urgenti e necessarie al funzionamento dei servizi, potrà procedere ad eventuali assunzioni a tempo determinato, entro i limiti di spesa previsti per personale flessibile ex art. 9, comma 8, del D.L. 78/2010, convertito con modifiche dalla L. 122/2010, come modificato da ultimo dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. 90/2014, pari ad € 32.957,72.

Atteso che questo Ente è tuttora tenuto a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296, si attesta che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 del Comune di Candida è pari € 269.753,06 e che la stessa è superiore rispetto alla spesa di personale prevista per le annualità relative al triennio 2023-2025.

Candida, 29 aprile 2023

Il responsabile del servizio finanziario  
F.to Cacace dott.ssa Gianna